

# Gli scambi transfrontalieri/1

## Comunicazione in tempo reale per potenziare la riscossione

L'obbligo dal 1° luglio 2030 scatterà per fornitore e acquirente intra Ue  
Dati dettagliati da inserire nell'invio

Pagina a cura di  
**Alessandro Mastromatteo**  
**Benedetto Santacroce**

Comunicazione digitale in tempo reale per gli scambi transfrontalieri a partire dal 1° luglio 2030. Accanto all'introduzione in via obbligatoria della fatturazione elettronica strutturata, il protocollo disegnato dal legislatore unionale, fondato sulla scelta di sottrarre al controllo preventivo delle autorità fiscali degli Stati membri le certificazioni fiscali che documentano l'operazione, trova comunque un contraltare a favore dei controlli e della lotta alle frodi, una delle finalità del pacchetto Vida, nell'obbligo di rendicontazione con un elenco riepilogativo delle informazioni relative alle singole cessioni e prestazioni.

### Effetto deterrenza

La non imponibilità delle operazioni intra Ue realizzate non si applica, infatti, se il fornitore non ha rispettato l'obbligo di comunicare i dati relativi alle operazioni intracomunitarie oppure se i dati trasmessi non contengono le informazioni corrette relative alla cessione, come richiesto dall'articolo 264, a meno che il fornitore possa debitamente giustificare eventuali carenze in modo soddisfacente per le autorità competenti.

Per incrementare infatti la riscossione delle imposte sulle operazioni transfrontaliere, ponendo parallelamente fine all'attuale frammentazione derivante dall'attuazione, da parte degli Stati membri, di sistemi di comunicazione differenziati, sono state definite regole per disciplinare in maniera uniforme

gli obblighi di comunicazione digitale dell'Unione, garantendo alle amministrazioni fiscali i dati sulle singole operazioni così da consentire la verifica incrociata degli stessi. Accrescere le capacità di controllo provoca come effetto deterrente quello di ridurre i casi di non conformità, diminuendo costi e attività in capo alle imprese operanti in diversi Stati membri ed eliminando allo stesso tempo gli ostacoli nel mercato interno.

### La comunicazione Drr

Questa mole di dati, modellata ed estratta dal tracciato strutturato della fatturazione elettronica transfrontaliera, si accompagna alla previsione dell'obbligo, di predisporre e trasmettere la comunicazione digitale Drr (Digital reporting requirement), in capo sia al venditore che all'acquirente, con una tempistica ridotta rispetto all'attuale meccanismo dei modelli Intrastat.

In sintesi, come indicato espressamente nel regolamento Ue 2025/517, anch'esso parte del pacchetto Vida, nell'occuparsi degli accordi di cooperazione amministrativa in materia di Iva necessari per l'era digitale, i soggetti passivi identificati ai fini dell'Iva sono tenuti a presentare agli Stati membri informazioni su ciascuna cessione intracomunitaria di beni, su ciascuna prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore e, a meno che lo Stato membro si sia avvalso della facoltà di escludere i soggetti passivi dall'obbligo, su ciascun acquisto intracomunitario di beni e su ciascun acquisto di servizi imponibile e per il quale il destinatario è debitore dell'Iva.

Lo scambio e il trattamento di tali informazioni sulle operazioni intracomunitarie aiutano gli Stati membri a verificare la corretta applicazione dell'Iva e ad individuare le frodi, mediante il nuovo sistema centralizzato Vies. Le tempistiche di invio dei dati prevedono una trasmissione all'autorità fiscale nazionale, da parte dell'emittente, entro cinque giorni dalla data in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo e, per i destinatari acquirenti, entro cinque giorni dal ricevimento della fattura.

La normativa non fa riferimento, quanto alle operazioni di acquisto e quindi per il ciclo passivo, alla registrazione contabile del documento: la tempistica di comunicazione è correlata quindi al momento della ricezione. L'incrocio dei dati di vendite e acquisti intraunionali avverrà a livello centralizzato attraverso il Vies, cui le amministrazioni nazionali dovranno trasferire i dati dell'elenco riepilogativo, transazione per transazione, entro un giorno da quando lo Stato membro ha ricevuto le informazioni dal soggetto passivo.

### Il contenuto informativo

I dati di dettaglio da inviare dal 1° luglio 2030 per ogni singola operazione intra Ue sono elencati all'articolo 264. Vanno trasmessi allo Stato membro che ha attribuito al soggetto passivo il numero di identificazione Iva utilizzato da tale soggetto passivo per l'operazione, di acquisto o di cessione, cui si riferiscono i dati. Nello specifico, ci sono alcune informazioni comuni e da indicare a prescindere dalla tipologia di operazione da comunicare ed altre più particolari in ragione della specificità della transazione. I dati comuni sono quelli indicati al-



l'articolo 226 e in particolare:

- data di emissione della fattura;
- numero sequenziale che identifica in modo univoco il documento;
- numero di identificazione Iva del cedente o prestatore;
- numero di identificazione Iva di acquirente o destinatario;
- quantità e natura dei beni ceduti o entità e natura dei servizi resi;
- data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto;
- base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, il prezzo unitario al netto dell'Iva, nonché gli eventuali sconti, riduzioni o ristorni;
- in caso di esenzione, il riferimento alla disposizione normativa;
- numero sequenziale della fattura rettificata in caso di documento rettificativo;
- Iban del cedente o prestatore su cui effettuare il pagamento o o altro identificativo del conto stesso. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DS6901 **5 giorni** DS8901

#### La trasmissione

Termine entro cui l'acquirente o il destinatario, dopo aver ricevuto la fattura, devono trasmettere i dati al Fisco nazionale

### LE NUOVE COMUNICAZIONI

Come cambia l'invio dei dati delle operazioni Iva

#### Drr (digital reporting requirement)

- Comunicazione digitale da inviare alle amministrazioni fiscali nazionali in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, con informazioni dettagliate e tempestive
- Eliminato dal 1° luglio 2030 l'invio degli elenchi riepilogativi Intrastat fiscali
- Obbligo a carico sia del fornitore che dell'acquirente intra Ue

#### Operazioni da comunicare

- Cessioni e trasferimenti di beni intracomunitari
- Acquisti intracomunitari di beni e operazioni trattate come Ica

- Cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti, per le quali si applica il reverse charge
- Gli acquisti di beni e servizi che il cliente acquista/ricive in regime di reverse charge

#### Cessioni intra Ue: non imponibilità

Non imponibilità subordinata a invio Drr (sostituisce elenchi riepilogativi Intrastat:

- per le operazioni triangolari (articolo 42, lettera b);
- per le cessioni intracomunitarie di beni (articolo 138, paragrafo 1 bis)

#### Tempistiche invio Drr a Fisco nazionale

- Per il fornitore al momen-

to in cui la fattura è o avrebbe dovuto essere emessa

- Per l'autofatturazione, quando la fattura è emessa dall'acquirente o dal destinatario entro 5 giorni dall'emissione della fattura o dalla data in cui avrebbe dovuto essere emessa
- Per l'acquirente o il destinatario entro 5 giorni dal ricevimento della fattura

#### Vies centralizzato

- Riceve e incrocia da ciascuno Stato membro i dati delle operazioni intracomunitarie comunicate dai fornitori e dagli acquirenti alle amministrazioni fiscali locali
- Aggiornamento automatico delle informazioni nel Vies centrale entro un giorno